

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Associazione Pro Loco Ragogna APS

Il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso la sala multimediale del centro Culturale "R.Battistig", via Roma 23 di San Giacomo di Ragogna (UD), si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Pro Loco Ragogna APS" convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. normative che regolano il settore dell'associazionismo;
3. modifica dello Statuto Sociale;
4. varie ed eventuali.

Il Presidente Gianpiero Taddio constatata la presenza di alcuni Consiglieri del Direttivo nelle persone dei sigg. Taddio Gianpiero (Presidente), Conzatti Anna, Fuga Giovanni e Maria Teresa Bortoluzzi, e di n. 25 Soci in persona o per delega, rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno precedentemente riportato.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente dà lettura del verbale del 15 febbraio 2020. Chiede quindi ai convenuti di approvare il verbale con voto palese per alzata di mano e all'unanimità il verbale viene approvato.

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno e ricorda che in data 27 dicembre 2018 è stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari". Accenna quindi al contenuto della circolare ministeriale e ricorda che l'Associazione "Pro Loco Ragogna" in data 15 febbraio 2020 ha provveduto alla modifica statutaria per essere riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale. Comunicata la variazione attraverso l'Agenzia delle Entrate di Udine, con Decreto n° 718/SPS del 21/04/2020, Prenumero 819, l'Associazione Pro Loco Ragogna APS è stata quindi iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge regionale 23/2012 al numero 1052. Contestualmente, è stato inviato alla Pro Loco Ragogna APS una informativa dal Servizio Politiche del Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia (Prot. n. 0009916/P - Data 22/04/2020 - Class SV-PROM) con oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui al D.P.Reg. 90/2014, concernente il Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'art. 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)". Nel documento viene specificato che a seguito del controllo preliminare effettuato sul contenuto statutario depositato, ai fini della futura iscrizione al RUNTS, dovranno essere apportate alcune modifiche e integrazioni. Il Presidente legge quindi per intero le integrazioni e modifiche richieste così come riportate nel testo del documento. Chiarisce quindi che il documento citato comunica altresì che l'articolo 35 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha prorogato la scadenza prevista del 30 giugno 2020 per gli adeguamenti statutari. Le



Associazioni possono pertanto modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria fino al 31 ottobre 2020.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno e il Presidente Taddio spiega che il consigliere Maria Teresa Bortoluzzi e lui stesso hanno rivisto nuovamente lo statuto modificandolo al fine di renderlo coerente con le modifiche e integrazioni richieste. Tutto ciò premesso dà lettura del nuovo statuto e dichiara aperta la discussione.

Il nuovo statuto, così come letto viene portato all'approvazione dell'Assemblea.

Per alzata di mano ed all'unanimità l'Assemblea approva il nuovo statuto che verrà assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Udine.

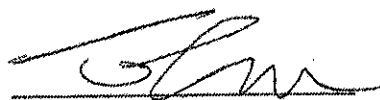
Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale essendo le ore 19.30.

Ragogna, 2 ottobre 2020

Il Segretario verbalizzante
Paola Molinaro



Il Presidente
Gianpiro Taddio



PRO LOCO RAGOGNA APS
n.1052 del Reg. reg. delle APS
Via XXV Aprile, 2/A - Ragogna (UD) - 33030
CF 94004200302 P. IVA 02156260305
www.prolocoragogna.it - info@prolocoragogna.it
Cod. SDI: KRRH6B9
prolocoragogna@pec.unplivg.it

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 27/10/2020
Al N° 585 SE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTE
consegnato in pari data 27/10/2020

Il Funzionario - 3° area
INGRID TASSO

*firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale **PRO LOCO RAGOGNA APS**



Articolo 1 DENOMINAZIONE – SEDE

- 1.1 Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "Pro Loco Ragogna APS".
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Via XXV Aprile n. 2/A a Ragogna (UD).
- 1.3 L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2 COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITÀ

- 2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Ragogna favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.
- 2.3 La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e in particolare il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.
- 2.4 La Pro Loco aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e al Consorzio Pro Loco competente per territorio, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile.

Articolo 3 OGGETTO SOCIALE

- 3.1 Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
 - a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

- c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
- f) aprire e gestire circoli per i soci;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

3.2 La Pro Loco può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 4 SOCI

L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari.

4.2 Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

4.3 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.5 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

- 5.1 I soci ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
- 5.2 Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:
- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 - d) a ricevere la Tessera del socio UNPLI della Pro Loco;
 - e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
 - f) a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività;
 - h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
- 5.3 I soci hanno l'obbligo di:
- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco;
 - b) versare la quota associativa alla Pro Loco;
 - c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Articolo 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 6.1 L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.
- 6.2 In caso di domanda di ammissione presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 6.3 In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione;
- 6.4 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 6.5 L'esclusione di un socio viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.
- 6.6 Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il socio.

Articolo 7 ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) l'Organo di controllo;

Articolo 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Il diritto di voto per i soci minorenni viene esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi soci, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

- 8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci.
- 8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
- 8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:
- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
 - d) per le modifiche del presente Statuto;
 - e) per lo scioglimento della Pro Loco.
- 8.8 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
- 8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Articolo 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo in numero dispari, non meno di 7 ad un massimo di 15.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.
Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.
- 9.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 9.3 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
- 9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
- 9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
- 9.6 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
- 9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 9.8 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali.
- 

che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

- 9.9 Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.
- 9.10 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
- 9.11 Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
- 9.12 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

Articolo 10

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
- 10.2 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1. Possono essere nominati più Vice Presidenti, fra essi uno assume il ruolo di Vice Presidente Vicario.
- 10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 10.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.
- 10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
- 10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

Articolo 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 11.1 Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra non soci. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.
- 11.2 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 11.3 I revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.
- 11.4 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo

comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In tal caso viene immediatamente a decadere il Collegio dei revisori.

Articolo 12 **ORGANO DI CONTROLLO**

La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Articolo 13 **RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

- 14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
- 1) quote e contributi dei soci;
 - 2) eredità, donazioni e legati;
 - 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
 - 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 14.2 Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 14.3 Ai fini di cui al punto 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 14.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.
- 

Articolo 14

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Articolo 15

PRESTAZIONI DEI SOCI

- 16.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 16.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
- 16.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
- 16.4 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 16

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 17.1 Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea dei soci. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
- 17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Articolo 17

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

- 18.1 L'Associazione aderisce al Consorzio Pro Loco competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.
- 18.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Articolo 18

SCIoglimento

- 19.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.
- 19.2 All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Loco deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19 INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

Articolo 20 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile, nonché le norme e i regolamenti dell'UNPLI APS (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e dell'UNPLI Friuli Venezia Giulia APS.



PRO LOCO RAGOGNA APS
n.1052 del Reg. reg. delle APS
Via XXV Aprile, 2/A - Ragnogna (UD) - 33030
CF 94004200302 P. IVA 02158280305
www.prolocoragnogna.it - info@prolocoragnogna
Cod. SDI KR RH689
prolocoragnogna@pro.unplivg.it

